



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO

Servizio II

A

Soprintendente Speciale per il PNRR

Soprintendente Speciale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio di Roma

Soprintendenti Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Soprintendente Nazionale per il patrimonio
culturale subacqueo

Direttori dei parchi archeologici dotati di
autonomia speciale

CIRCOLARE

E, p.c.

Capo di Gabinetto del MiC

Segretario Generale del MiC

Capo dell'Ufficio Legislativo

Direttore Generale Musei

Oggetto:

**Verifica preventiva dell'interesse archeologico.
Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche.**

1

Premessa

Come noto a codesti Uffici, con D.P.C.M. 14 febbraio 2022 (pubblicato in G.U. n. 88 del 14 aprile 2022) sono state approvate le "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (di seguito "Linee guida").

L'adozione del D.Lgs. 50/2016 (c.d. "Codice degli appalti") e ss.mm.ii. e, nell'ambito più specifico della valutazione d'impatto ambientale, anche le recenti modifiche al D.Lgs. 152/2006 (c.d. "Codice dell'ambiente") hanno determinato riforme normative che estinguono i presupposti di riferimento della Circolare n. 1/2016 della cessata Direzione Generale Archeologia ("Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, c. 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'annesso Allegato 1"), che pertanto è abrogata.

Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene necessario fornire i seguenti aggiornamenti con specifico riferimento all'innesto della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) all'interno del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.



SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4622/4720

PEC: dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it PEO: dg-abap.servizio2@cultura.gov.it

1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica

Come si evince dall'art. 23, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, l'intera procedura di VPIA è esplicitamente collocata nell'ambito della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, che è esercitata «sulla base dell'avvenuto svolgimento [...] di verifiche preventive dell'interesse archeologico». A tale conclusione portano anche l'art. 25, c. 8, dello stesso D.Lgs. 50/2016 («la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità»), l'art. 4, c. 1 del citato D.P.C.M. 14/02/2022 («la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi funzionali, i cui esiti integrano la progettazione di fattibilità dell'opera») e il punto 1 delle «Linee guida» con esso approvate («la verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree prescelte per la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico costituisce un'autonoma procedura correlata al livello di progettazione di fattibilità di opere pubbliche o di interesse pubblico»).

2. Regime dei lavori a iniziativa privata di pubblica utilità

Ai sensi dell'art. 23, c. 1, let. a), del D.Lgs. 152/2006, tra i documenti necessari a presentare istanza di VIA sono previsti «gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g)» del medesimo D.Lgs. 152/2006, vale a dire «il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE»: ne consegue che, per come sopra chiarito, la documentazione progettuale necessaria per la valutazione di impatto ambientale deve essere redatta sulla base dell'«avvenuto svolgimento [...] di verifiche preventive dell'interesse archeologico» (D.Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6).

Dal combinato disposto della normativa sopra richiamata deriva che la procedura di VPIA è applicabile a tutti i progetti assoggettati a VIA e che la VPIA è segmento procedimentale preliminare alla stessa VIA, in quanto necessaria a valutare compiutamente gli impatti significativi e negativi delle opere e dei lavori in progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico. Di conseguenza, le opere a iniziativa privata di pubblica utilità assoggettabili a VIA risultano automaticamente assoggettate alla procedura di VPIA.

Ciò considerato, si specifica che:

- a) nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (D.Lgs. 152/2006, art. 19), gli Uffici interessati devono esplicitare che, in caso di esito positivo, la VPIA deve essere eseguita prima della VIA;
- b) nell'ambito delle procedure di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006, art. 21), gli Uffici interessati sono tenuti a verificare che il progetto sia stato redatto sulla base degli esiti dell'avvenuta VPIA e, in caso negativo, esplicitare che la stessa VPIA deve essere eseguita prima della VIA.

3. L'atto del Soprintendente e le relative tempistiche

Alla stessa interpretazione concorre anche la let. g-ter) dello stesso art. 23, c. 1, del D.Lgs. 152/2006, recentemente introdotta dall'art. 10, c. 1, let. b), n. 1), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con



modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, che ha aggiunto tra la documentazione necessaria a presentare l'istanza di VIA anche «*l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*».

Con tale atto, il Soprintendente territorialmente competente dichiara e attesta la sussistenza di una delle seguenti fattispecie:

- a) il progetto non è assoggettabile alla procedura di VPIA per i motivi previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 al c. 1 («interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti») e/o al c. 7 (interventi che ricadono in «aree archeologiche e [...] parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio» e nelle «zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice») (cfr. punto 2 delle “Linee guida”). In tal caso, l'atto del Soprintendente avalla la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal RUP, prevista dallo stesso punto 2 delle “Linee guida”. La normativa non prevede un termine specifico per il rilascio dell'atto del Soprintendente a seguito della presentazione della dichiarazione del RUP: si ritiene possa trovare applicazione il termine di 30 giorni previsto all'art. 2, c. 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- b) all'esito della fase prodromica, il Soprintendente non ha ritenuto di attivare la procedura di VPIA ai sensi dell'art. 25, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 a causa del rischio archeologico basso o nullo sotteso alle opere previste (cfr. punto 5 delle “Linee guida”). In tal caso, l'atto in questione contiene le eventuali prescrizioni di tutela ritenute motivatamente necessarie. Il termine previsto dall'art. 25, c. 3, è di «trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1», ovvero di sessanta giorni «per i progetti di grandi opere infrastrutturali», fatti salvi i casi previsti dall'art. 44, c. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (cd. opere di particolare complessità di cui all'Allegato IV del medesimo D.L. 77/2021), per i quali detto termine è fissato a quarantacinque giorni;
- c) all'esito della fase prodromica, il Soprintendente ha ritenuto di attivare la procedura di VPIA ai sensi dell'art. 25, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, è stato stipulato l'accordo di cui al c. 14 e sono state eseguite almeno le indagini archeologiche preventive relative alla prima fase della procedura di VPIA di cui al c. 8 (cfr. punto 6 delle “Linee guida”), che hanno avuto esito negativo o hanno comunque permesso di conoscere natura, estensione e consistenza dei depositi archeologici eventualmente individuati e, quindi, di valutare la compatibilità delle opere in progetto con la tutela della componente ambientale del patrimonio archeologico. In tal caso, l'atto in questione contiene la descrizione delle indagini svolte e dei risultati ottenuti, le conseguenti prescrizioni di tutela e le modifiche da apportare al progetto di fattibilità tecnica ed economica da presentare in VIA, nonché le eventuali indagini estensive di seconda fase, di cui al c. 8, let. c), ritenute necessarie (cfr. punto 7 delle “Linee guida”). Il termine per produrre l'atto dipende dalla conclusione delle indagini preventive, posto che, ai sensi dell'art. 25, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del D.P.C.M. 14/02/2022, il termine per la conclusione della VPIA è fissato dal Soprintendente in ragione dell'estensione dell'area interessata, nel rispetto dei criteri fissati dal medesimo art. 3 del D.P.C.M. 14/02/2022 (con possibilità di proroga).

Si evidenzia che nell'atto *de quo* il Soprintendente non esprime parere sulle opere, bensì attesta unicamente la sussistenza di una delle fattispecie sopra descritte e, ove necessario, detta le conseguenti prescrizioni da



integrare nel progetto di fattibilità. Il parere olistico tecnico-istruttorio definitivo del MIC è reso infatti solo alla conclusione del procedimento di VIA in sede di Conferenza di Servizi.

4. Utilizzo del *template* – Indicazioni tecniche

A seguito dell'approvazione delle "Linee guida", la documentazione prodromica di cui all'art. 25, c. 1, del D.Lgs 50/2016 è redatta per mezzo dell'applicativo *GIS preimpostato (template)* appositamente predisposto e reperibile dal sito *web* dell'Istituto Centrale per l'Archeologia (ICA). Al fine del corretto utilizzo del citato *template*, si rimanda al relativo manuale di compilazione, ivi parimenti reperibile. A tal riguardo, si ritiene comunque necessario fornire ulteriori indicazioni in relazione alla trasmissione di detta documentazione prodromica, alla verifica della sua integrità, all'estensione della cd. area di studio e alla valutazione del potenziale e del rischio archeologico, tutte contenute nell'**Allegato 1** alla presente Circolare.

5. Quesiti e segnalazioni

Gli Uffici in indirizzo potranno trasmettere i quesiti di natura giuridica esclusivamente al Servizio II di questa Direzione Generale, all'indirizzo dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it, mentre potranno trasmettere eventuali richieste di chiarimenti, segnalazioni di malfunzionamento o anomalie nell'uso del *template* all'ICA, all'indirizzo dedicato dg-abap.gna@cultura.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA

